

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE NO SPRECHI OdV
ex Decreto Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore

Titolo I – Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: “**NO SPRECHI OdV**”, Ente del Terzo Settore/ETS operante senza fini di lucro.

L'associazione assume nella propria denominazione, ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione di volontariato” ovvero l'acronimo “OdV” e potrà altresì pregiarsi della qualifica di “Ente del Terzo Settore” ovvero dell'acronimo “ETS”, previa iscrizione dell'associazione medesima nel RUNTS registro unico nazionale degli enti del terzo settore.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Imola (BO).

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo comune può essere assunto con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo, inoltre, potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative, anche in altri comuni.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo la possibilità di scioglimento a norma del presente statuto.

Titolo II – Finalità e oggetto sociale

Art. 4 – Finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità esclusivamente solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) beneficenza, tramite la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni e l'erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici degli utenti delle attività di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività socio-culturali finalizzate alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della solidarietà.

Art. 5 – Oggetto sociale

L'Associazione, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, si propone, in modo specifico, di raccogliere ed eventualmente trasformare/trattare le eccedenze di produzione agricola, alimentare e agroalimentare, della grande distribuzione, del commercio e della ristorazione organizzata, da destinare alla redistribuzione a favore di persone/famiglie svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari. L'individuazione delle persone indigenti, ammissibili ai servizi di sostegno gestiti dall'associazione No Sprechi, avverrà sulla base di apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, conforme alla normativa UE e nazionale relativa alla protezione dei dati personali (privacy) e ai criteri di valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.

Le eccedenze alimentari non più idonee al consumo umano potranno essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione al compostaggio.

L'associazione potrà inoltre operare analoghe attività di solidarietà sociale verso soggetti svantaggiati, con riferimento ad altri beni necessari al soddisfacimento dei bisogni primari della persona, quali vestiario e indumenti in genere, prodotti per l'igiene e la pulizia, e altri generi di prima necessità, materiale didattico e di cancelleria scolastica.

L'associazione potrà infine porre in essere iniziative e attività di assistenza e solidarietà sociale a favore di soggetti svantaggiati, poveri, emarginati e in generale le persone e famiglie in stato di bisogno. A tal fine l'associazione potrà promuovere, realizzare e sostenere, sul territorio, iniziative di solidarietà sociale quali "punti di ascolto" e attività solidaristiche simili di tipo sociale – assistenziale, a favore delle persone svantaggiate, anche al fine di favorire il processo di integrazione sociale delle stesse.

Tali finalità potranno essere perseguite anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, che perseguano finalità compatibili con quelle dell'associazione. A tale fine l'associazione potrà stipulare convenzioni, accordi di qualsiasi tipo con altri enti e istituzioni, enti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe o connesse a quelle dell'associazione.

L'associazione potrà inoltre organizzare iniziative di promozione della cultura della donazione e del recupero di eccedenze alimentari e formulare proposte per favorire la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative dell'Associazione con quelle promosse da altri soggetti pubblici o privati.

I criteri oggettivi di individuazione dei soggetti svantaggiati cui è diretta l'attività solidaristica istituzionale dell'Associazione, nonché le modalità di concreta fruizione da parte dei medesimi delle attività stesse, anche al fine di garantire criteri di equità e trasparenza, saranno regolati con apposito regolamento attuativo, approvato dall'assemblea dei soci.

Le attività di cui al comma precedente hanno scopo precipuamente solidaristico e sono svolte in modo continuativo tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite di volontari.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal CTS, ossia in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Titolo III – Ordinamento interno

Art. 6 – Ordinamento interno - principi

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi.

Art. 7 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie, volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la misura dei contributi associativi a carico dei soci.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 8 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione, oltre ai soggetti giuridici che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, tutte le persone giuridiche che ne

condividono gli scopi e le finalità, e che intendono partecipare e concorrere alla realizzazione delle finalità di solidarietà sociale dell'Associazione.

Il numero dei soci persone giuridiche, di cui al primo comma, diverse dalle associazioni di volontariato, non può superare il 50% del numero complessivo dei soci.

Non possono in alcun modo essere soci le persone giuridiche aventi scopo di lucro.

La partecipazione dei soci che si qualifichino "ente pubblico" è ammessa nei limiti previsti dal Codice Terzo Settore (CTS).

Le persone giuridiche socie sono rappresentate dalle persone fisiche all'uopo designate secondo le regole e le competenze dei rispettivi organi sociali, propri di ciascun socio persona giuridica. Con le medesime modalità il socio persona giuridica può deliberare eventuali sostituzioni della persona fisica delegata a rappresentarla. Di tali variazioni dovrà esserne data comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri. Tutti i soci possono partecipare, con pari diritti, all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali dell'associazione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di concorrere al sostegno economico dell'associazione e contribuire al versamento dei contributi associativi, nella misura e secondo i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

Le modalità di partecipazione dei soci alla vita associativa potranno essere regolate con uno o più appositi regolamenti attuativi.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci e partecipazione alla vita associativa

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri. Le persone giuridiche socie sono rappresentate dalle persone fisiche all'uopo designate secondo le regole e le competenze dei rispettivi organi sociali, propri di ciascun socio persona giuridica. Con la medesima modalità il socio persona giuridica può deliberare eventuali sostituzioni della persona fisica delegata a rappresentarla.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) accedere all'elettorato attivo e passivo; il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai rispettivi rappresentanti legali o mandatari;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

I soci sono inoltre tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

I soci aderenti potranno concorrere al sostegno economico dell'Associazione, sia mediante apporto di mezzi economici, sia attraverso la messa a disposizione di beni

strumentali, spazi, attrezzature ed altri beni e risorse materiali utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Art. 10 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere proposta per iscritto, ed indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione.

I soggetti giuridici che richiedono l'ammissione a socio si obbligano ad accettare il presente statuto e si obbligano altresì a concorrere al sostenimento dell'attività dell'associazione, sia sotto il profilo materiale, partecipando concretamente alla vita associativa, sia economicamente concorrendo al versamento dei contributi associativi, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli aspiranti soci - persone giuridiche allegano, alla domanda di ammissione, copia del proprio statuto e la delibera dell'organo sociale competente che ha deliberato in merito alla volontà di aderire all'Associazione, nonché la delega conferita alla persona fisica legittimata a rappresentarlo.

L'ammissione di un nuovo associato persona giuridica è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione o di non ammissione è comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla sua adozione, tramite raccomandata o per posta elettronica certificata/PEC, come previsto dal regolamento interno ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere in ogni caso adeguatamente motivato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nuovo aderente/persona giuridica nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione, da inviarsi all'Associazione tramite posta normale o posta elettronica è fatta in forma scritta e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

Art. 11 – Recesso, esclusione

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- c) per esclusione:
 - ✓ in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - ✓ in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, tramite posta normale o posta elettronica (ordinaria o certificata). Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Dalla data in cui è efficace il recesso, la decadenza o l'esclusione, cessano tutti i diritti spettanti al socio in base al presente statuto, da cui deriva l'impossibilità di partecipare alla vita associativa e alle attività dell'Associazione, fermi restando in ogni caso i crediti dell'Associazione verso il socio eventualmente maturati fino a tale data.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per qualsiasi causa, non può in ogni caso rivendicare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione, né sulle quote associative, sui contributi o liberalità, versate all'Associazione, che non sono mai ripetibili.

Titolo IV – Organi sociali

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove istituito ai sensi del presente statuto;

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci - persone giuridiche dell'Associazione, risultanti da apposito Libro soci regolarmente tenuto. I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dalle persone fisiche all'uopo designate dal socio - persona giuridica.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Possono partecipare all'assemblea solo i soci iscritti da almeno tre mesi; per ogni socio persona giuridica possono partecipare fino ad un massimo di cinque persone fisiche in proporzione alla dimensione associativa secondo criteri stabiliti con apposito regolamento da approvarsi in Assemblea con i quorum previsti per le modifiche statutarie; ad ogni rappresentante persona fisica spetta in assemblea un solo voto.

Non possono partecipare all'assemblea i soci per i quali il Consiglio Direttivo abbia verificato una legittima causa di esclusione ai sensi del presente statuto.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Art. 14 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 10 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e del rendiconto preventivo ed ogni qualvolta

lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo ne facciano richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 15 - Quorum costitutivi dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 24 ore dalla data di prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati.

Art. 16 - Quorum deliberativi dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti aventi diritto di voto.

Ciascun rappresentante ha un voto.

Ogni Organizzazione o Associazione potrà farsi rappresentare in Assemblea da un rappresentante di altra Organizzazione o Associazione con delega scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Ogni rappresentante non potrà ricevere più di 1 delega.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali (in particolare del Consiglio Direttivo)
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- f) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) sulla devoluzione del patrimonio nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto di tanti componenti persone fisiche quanti sono i soci persone giuridiche dell'Associazione No Sprechi.

Ogni associato ha diritto ad avere nel Consiglio Direttivo un proprio componente, eletto dall'Assemblea fra le persone previamente designate dal socio medesimo quali rappresentanti in assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i relativi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di 2 (due) giorni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, purché audio - video collegati. Il segretario verbalizzante, in ogni caso, deve essere fisicamente presente nello stesso luogo in cui è presente il Presidente.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea ai sensi del presente statuto.

In specie, spettano al Consiglio Direttivo:

- a) l'attuazione degli scopi dell'Associazione, e delle delibere assembleari;
- b) la determinazione dei contributi associativi di prima iscrizione e/o annuali, necessari a sostenere economicamente l'attività dell'associazione;
- c) l'accoglimento o il rifiuto delle domande di iscrizione e le decisioni relative alla perdita della qualità di socio;
- d) le delibere relative alla cessazione del rapporto associativo;
- e) la programmazione delle attività dell'associazione;
- f) la predisposizione e presentazione del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- g) la nomina di uno o più componenti, al proprio interno, cui attribuire specifiche funzioni (vicepresidente, segretario, tesoriere, e simili);
- h) l'approvazione di eventuali regolamenti interni, diversi da quelli rimessi alla competenza dell'assemblea dei soci;
- i) la stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, in attuazione del presente statuto;
- j) individua e disciplina le "attività diverse" da quelle di interesse generale ai sensi del CTS;

Art. 20 - Convocazione, quorum costitutivi e voto del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail, (o tramite altri ausili informatici) almeno 7 giorni prima della riunione.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Le regole complessive di funzionamento del Consiglio Direttivo sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci, contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo, tra i membri di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Egli presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente e, in assenza di quest'ultimo, il Consigliere più anziano.

Art. 22 – Organo di controllo

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea nei casi imposti dalla legge, ovvero anche facoltativamente, ove lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo ha forma collegiale o monocratica. In caso di organo collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui organo monocratico, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 – Cariche sociali – norma generale

Tutte le cariche sociali, con la sola esclusione dei componenti dell'Organo di

Controllo, sono gratuite, ed è espressamente vietata la corresponsione di emolumenti individuali o compensi, in denaro o in natura, per l'espletamento dell'incarico, sia ai componenti dell'organo amministrativo, sia ai componenti dell'organo di controllo ove istituito.

Ai membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, ed ai componenti dell'Organo di Controllo, ove istituito, può essere erogato esclusivamente il rimborso delle spese vive, documentate, effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Art. 24 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio della gestione dell'Associazione che è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle norme del CTS.

Art. 25 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- d) il libro dei volontari (facoltativo).

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo VII – Scioglimento e rinvio

Art. 26 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci

Art. 27 - Rinvio

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al libro primo, titolo secondo, del codice civile ed al Codice del terzo settore.

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE